



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **778**

Prot. n. 18/09-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Disposizioni per l'accreditamento dei soggetti che erogano i servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali. L.P. 7 agosto 2006, n. 5, art. 74

Il giorno **09 Aprile 2009** ad ore **15:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1988, n. 405 e successive modifiche ed integrazioni prevede che le attribuzioni dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria vengono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia autonoma di Trento.

In applicazione delle disposizioni di attuazione dello Statuto di autonomia sopra richiamate è stata approvata la legge provinciale sulla scuola (l.p. 7 agosto 2006, n. 5) che all'articolo 74 prevede interventi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali. In particolare il comma 2 bis dell'articolo di legge richiamato stabilisce che i soggetti che erogano i servizi in questione sono accreditati secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione e comunque nel rispetto, per quanto compatibili, delle disposizioni di accreditamento adottate per gli operatori nell'ambito delle politiche sociali e come definite dall'art. 20, commi 1 e 3 e art. 22, commi da 3 a 9 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. La norma di legge prevede, inoltre, un regime transitorio per coloro i quali già svolgono i servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali per conto della Provincia.

Il decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg adotta il regolamento di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 74 della legge provinciale n. 5 del 2006. In particolare il capo IV del regolamento stesso individua i criteri e le modalità per l'accREDITamento dei soggetti che operano a favore degli studenti con bisogni educativi speciali nonché per l'affidamento dei relativi servizi. L'articolo 13 del regolamento stabilisce, tra l'altro, la creazione di un registro dei soggetti accreditati secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Si rende pertanto necessario adottare disposizioni attuative delle previsioni regolamentari idonee a garantire univoche interpretazioni delle norme, al fine di supportare i soggetti interessati all'accREDITamento nonché la struttura provinciale competente sulle procedure funzionali all'accREDITamento.

Con il presente provvedimento sono quindi esplicitati e chiariti, laddove necessario, gli aspetti significativi dell'intera procedura quale necessario presupposto per la creazione del registro previsto dal regolamento.

Tutto ciò premesso,

la Giunta provinciale

- udita la relazione;
- visto il D.P.R. 10 luglio 1988, n. 405 e successive modifiche ed integrazioni;
- vista l'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;
- visto il D.P.R. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

- 1) di approvare le disposizioni per l'accREDITamento dei soggetti che erogano i servizi previsti dall'articolo 74, comma 2, lettere a), c) e d) della legge

provinciale 7 agosto 2006, n. 5, come recate dall'allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

SDA

**Requisiti e modalità per l'accreditamento dei soggetti destinati ad operare con
studenti con BES.**

1. Premessa

L'articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 ed il capo IV del decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. prevedono, rispettivamente, l'accreditamento dei soggetti che erogano i relative modalità.

In tale contesto normativo si evince che il sistema educativo provinciale individua nell'accreditamento la condizione di garanzia per lo svolgimento di dati servizi che necessitano di particolare cura e qualificazione. In altri termini si può affermare che l'atto finale attraverso il quale è riconosciuto l'accreditamento costituisce espressione della volontà della pubblica amministrazione competente di attribuire ad un soggetto un ben definito "status", in ragione di rilevate condizioni soggettive, da cui discende la possibilità di realizzare e gestire determinati regimi di servizio.

2. Struttura provinciale competente

La gestione del procedimento per l'accreditamento dei soggetti che erogano i servizi a favore degli studenti con BES è individuata nel Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale – Ufficio Affari amministrativi ed economici.

Alla struttura medesima compete:

- l'elaborazione di istruzioni operative;
- la predisposizione della modulistica;
- la gestione delle relazioni con i soggetti interessati;
- la predisposizione e l'aggiornamento del registro dei soggetti accreditati;
- l'adozione dei provvedimenti conclusivi del procedimento;
- l'attuazione delle funzioni di controllo.

Per la valutazione delle domande di accreditamento la struttura provinciale competente costituisce un gruppo di lavoro permanente nel quale siano presenti esperti in materia di BES, di ordinamento scolastico e formativo nonché in ambito amministrativo.

3. Soggetti che possono richiedere l'accreditamento

Possono ottenere l'accreditamento tutti i soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché in possesso dei requisiti come specificati nel presente atto.

Il soggetto si considera comunque senza fine di lucro nei casi in cui sia costituito in cooperativa sociale ai sensi della legge n. 381 del 1991, o sia costituito in organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 o sia un ente ecclesiastico delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; negli altri casi il soggetto deve garantire che il proprio statuto (o atto costitutivo) preveda l'esclusione del fine di lucro; tale requisito è soddisfatto qualora lo statuto disponga:

- 1) il divieto di distribuire ai soci, agli associati o ai partecipanti, anche in modo indiretto, utili di esercizio o avanzi di gestione nonché le riserve o il capitale;
- 2) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse funzionali;
- 3) l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ad altre organizzazioni senza fine di lucro, o anche, se il soggetto è costituito in forma di cooperativa, ai fondi mutualistici previsti dall'articolo 11, comma 5, della legge n. 59 del 1992.

4. Requisiti generali per l'accreditamento

Si tratta di condizioni fondamentali e come tali imprescindibili, che devono essere possedute dai soggetti richiedenti ai fini dell'ottenimento dello status di "soggetto accreditato". Tali requisiti sono previsti dal regolamento e di seguito precisati nella loro portata:

- a) Lo statuto ovvero l'atto costitutivo devono espressamente prevedere, nell'ambito delle finalità per le quali il soggetto richiedente è stato costituito, lo svolgimento di specifici interventi e servizi a favore di persone con BES. Si può prescindere dall'uso della terminologia BES, purché la finalità in questione sia chiaramente desumibile dallo statuto ovvero dall'atto costitutivo.
- b) Esperienza, almeno biennale, nel campo dei servizi a favore dei soggetti con BES. Circa le modalità di rilevazione dell'esperienza si rinvia alle disposizioni specificamente dettate in relazione alle distinte tipologie di accreditamento (si veda il paragrafo n. 7), con la precisazione che la biennialità può essere riferita

sia all'anno solare che all'anno scolastico o formativo. In ogni caso perché il requisito possa considerarsi sussistente non viene richiesto un impegno esclusivo o continuativo, ma, comunque, tale impegno deve essere significativo ed articolato sull'intera durata dell'anno in osservazione.

c) Il soggetto richiedente non deve trovarsi in uno dei seguenti stati:

- fallimento;
- liquidazione;
- amministrazione controllata;
- concordato preventivo.

Per i soggetti stranieri si considerano le situazioni equivalenti rispetto a quelle elencate, secondo la legislazione vigente nello Stato in cui ha sede legale il richiedente.

La condizione è dichiarata, in forma sostitutiva di atto notorio, in sede di domanda di accreditamento.

d) Amministratori e legale rappresentante, come individuati ai sensi delle vigenti disposizioni civilistiche, del soggetto richiedente devono trovarsi nella condizione soggettiva di affidabilità, che si considera sussistente in assenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o con decreto penale di condanna, riguardante le seguenti fattispecie di diritto:

- contro la moralità pubblica;
- contro il buon costume;
- contro l'assistenza familiare;
- contro la vita e l'incolumità individuale;
- contro la personalità individuale;
- di violenza sessuale;
- contro la pubblica amministrazione;
- contro il patrimonio.

La condizione è dichiarata, in forma sostitutiva di atto notorio, personalmente da tutti gli amministratori e dal legale rappresentante in sede di domanda di accreditamento.

5. Durata dell'accREDITamento

Il dispositivo di accREDITamento ha durata quinquennale, tuttavia necessita della dichiarazione annuale, da parte del legale rappresentante e degli amministratori in forma sostitutiva di atto notorio, della permanenza dei requisiti e condizioni previsti dalle norme e dal presente atto.

6. Ambiti di accREDITamento

Come detto in precedenza l'accREDITamento assolve alla finalità di verificare, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la presenza di condizioni strutturali, organizzative e di affidabilità; ciò al fine di garantire qualità nei processi e nell'erogazione dei servizi. Il quadro normativo in materia individua specificamente diverse tipologie di servizi ed interventi a favore degli studenti con BES, ciò per corrispondere al meglio alle diverse necessità.

Risulta, quindi, evidente, quale logica conseguenza, che anche l'accREDITamento tenga conto delle tipologie di servizio ed intervento, strutturandosi per ambiti corrispondenti alle previsioni normative. La questione assume particolare rilievo proprio in considerazione della diversificata struttura organizzativa nonché del regime di esperienze condotto. Resta comunque salva la possibilità per ogni soggetto richiedente di ottenere, laddove ricorrano i presupposti, l'accREDITamento per una pluralità di ambiti, ancorché a fronte di una domanda unitaria.

Gli ambiti di accREDITamento sono i seguenti:

- a) Per attività di assistenza diretta e supporto alla didattica (L.P. 7 agosto 2006, n. 5, art. 74, comma 2, lett. a)
- b) Per interventi a favore di studenti con problemi del linguaggio e della comunicazione (L.P. 7 agosto 2006, n. 5, art. 74, comma 2, lett. c)
- c) Per programmi specifici di formazione professionale (L.P. 7 agosto 2006, n. 5, art. 74, comma 2, lett. d) ed e)

7. Requisiti di ambito per l'accREDITamento

Sono illustrati, di seguito, i requisiti di accREDITamento specificamente richiesti con riferimento a ciascun ambito di servizio ed intervento. Tali requisiti integrano quelli generali già individuati al paragrafo 4.

a) Accreditalamento per attività di assistenza diretta e supporto alla didattica

Oggetto (risultante da statuto o atto costitutivo):

Deve essere specificata la tipologia di intervento offerto nell'ambito della gestione dei servizi socio-educativi e culturali orientati alla prevenzione e al recupero di situazioni di marginalità sociale e/o di svantaggio psico-fisico.

Attività:

Le attività offerte devono corrispondere alle seguenti tipologie:

- affiancamento in contesto educativo con funzioni di supporto alla didattica;
- assistenza diretta a persone in situazione di disabilità;
- prevenzione e recupero del disagio minorile;
- riabilitazione psico-fisica;
- consulenza psico-pedagogica;
- formazione e supervisione di operatori (interni ed esterni) sui temi inerenti l'assistenza diretta a persone in situazione di disabilità.

Tali attività possono dettagliarsi in servizi di assistenza e supporto in ambito scolastico, servizio di posticipo e anticipo rispetto all'orario scolastico, supporto per il servizio di mensa scolastica, assistenza a tirocini lavorativi in alternanza scuola-lavoro, laboratori occupazionali, formazione e orientamento al lavoro, assistenza educativa a domicilio, sportello informativo sulla disabilità, servizio di trasporto e accompagnamento.

Sono valutati, inoltre, i servizi offerti dai centri educativi diurni, comunità di accoglienza.

Esperienza

Al fine dell'accrreditamento è richiesta la dimostrazione dell'esperienza biennale nel campo dell'assistenza a soggetti con BES comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante gli incarichi e le esperienze acquisite con specifico riferimento alle attività sopra indicate nonché da relazione illustrativa delle attività prestate. Si terranno in considerazione unicamente le esperienze maturate a favore di istituzioni scolastiche e formative o di enti pubblici operanti nell'ambito dei servizi educativi e sociali.

Approccio metodologico, strategia, programmi:

Deve essere data descrizione degli elementi caratterizzanti i progetti educativi assunti.

In particolare qualora l'attività proposta sia orientata secondo uno specifico approccio metodologico lo stesso va dichiarato con indicazione delle relative strategie e programmi. I riferimenti a specifici approcci devono considerarsi obbligatori nel caso in cui l'intervento si rivolga ad una specifica forma di disturbo ovvero di disabilità.

Quadro delle risorse umane

Fermo restando quanto specificamente detto al paragrafo n. 8 con riferimento alla definizione del quadro delle risorse umane si precisa che in ogni caso gli operatori chiamati ad operare direttamente con gli studenti con BES devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. di un diploma di istruzione secondaria superiore o un diploma di educatore professionale, o di operatore socio-educativo, o di assistente sociale, o laurea nelle aree dell'educazione, psicologica e pedagogica, o specializzazione polivalente per l'insegnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 (Norme in materia di scuole aventi particolari finalità), o titoli equipollenti;
2. non abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o con decreto penale di condanna, per delitti contro la moralità pubblica, il buon costume, contro l'assistenza familiare, contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e di violenza sessuale.

b) Interventi a favore di studenti con problemi di linguaggio e della comunicazione
Oggetto (risultante da statuto o atto costitutivo)

Deve essere specificata la tipologia di intervento offerto nell'ambito dei servizi orientati all'assistenza e al supporto in favore di soggetti con minorazioni sensoriali.

Attività

Le attività offerte devono rientrare nell'ambito dell'assistenza diretta a persone con minorazione sensoriale della vista o dell'udito; tali attività possono dettagliarsi in forme di servizio rivolte a studenti, corrispondenti alle seguenti tipologie:

- formazione sui linguaggi speciali (linguaggio Braille e LIS);
- logopedia;

- assistenza in ambito scolastico nonché educativa domiciliare a favore di soggetti con minorazione sensoriale;
- assistenza in tirocini lavorativi, nell'alternanza scuola-lavoro e nei laboratori occupazionali a favore di soggetti con minorazione sensoriale;
- sostegno psicologico a favore di soggetti con minorazione sensoriale;
- lettorato;
- formazione e sensibilizzazione su temi inerenti le minorazioni sensoriali;
- gestione di spazi per servizi a persone con minorazione sensoriale.

Esperienza

Al fine dell'accreditamento è richiesta la dimostrazione dell'esperienza biennale nel campo dell'assistenza a soggetti con BES comprovata da dichiarazione sostitutiva atto notorio degli incarichi e delle esperienze acquisite con specifico riferimento alle attività sopra indicate nonché relazione finale delle attività prestate.

Si terranno in considerazione unicamente le esperienze maturate a favore di istituzioni scolastiche e formative, enti pubblici operanti nell'ambito dei servizi educativi e sociali.

Approccio metodologico, strategie e programmi

Deve essere data descrizione degli elementi caratterizzanti i progetti educativi svolti. In particolare deve essere indicato l'approccio metodologico seguito, nonché le strategie e i programmi di intervento adottati per lo svolgimento dell'attività.

Quadro delle risorse umane

Fermo restando quanto specificamente detto al paragrafo n. 8 con riferimento alla definizione del quadro delle risorse umane, deve essere dichiarato l'organigramma della struttura da cui si evincano:

- ruolo e formazione specifica del responsabile/ coordinatore;
- unità e formazione del personale che opererà direttamente nei contesti scolastici/formativi;
- figure specialistiche utilizzate in modo non occasionale a supporto degli interventi seguiti e finalizzate alla gestione delle situazioni operative e/o della formazione del personale. Lo staff tecnico scientifico deve comunque possedere esperienza biennale.

In ogni caso il personale che operi direttamente con gli studenti deve essere in possesso di:

1. un'attestazione comprovante la conoscenza della lingua dei segni italiana o del linguaggio Braille e tiflodidattica a seconda della tipologia della disabilità;
2. una documentazione comprovante un percorso formativo successivo al diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione, di durata pari o superiore alle duecento ore, inerente la metodologia della progettazione pedagogica;
3. non abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o con decreto penale di condanna, per delitti contro la moralità pubblica, il buon costume, contro l'assistenza familiare, contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e di violenza sessuale.

c) Programmi specifici di formazione professionale

Oggetto (risultante da statuto o atto costitutivo)

Deve essere specificata la tipologia di intervento offerto nell'ambito dell'accompagnamento della persona verso un possibile inserimento lavorativo a regime di mercato o in contesto protetto. Gli interventi sono organizzati in forma individualizzata e secondo criteri di gradualità rapportati alle potenzialità di apprendimento del soggetto in formazione oltre che del recupero delle situazioni di svantaggio psicofisico. Le azioni formative in questione devono comunque tradursi nell'acquisizione di competenze lavorative concrete e spendibili.

Attività

Le attività offerte devono rientrare nell'ambito della formazione professionale e possono dettagliarsi in:

- servizio di inserimento guidato nel mondo del lavoro;
- attività corsuali improntate a modelli di apprendimento teorico –pratico;
- tirocinio formativo con stage in azienda;
- supporto all'inserimento lavorativo;
- laboratori occupazionali;
- formazione e orientamento al lavoro.

Esperienza

Al fine dell'accreditamento è richiesta la dimostrazione dell'esperienza biennale in contesto educativo e finalizzata alla formazione per l'inserimento al lavoro di soggetti con disagio e disabilità psicofisica, comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente gli incarichi e le esperienze maturati, nonché relazione illustrativa delle attività stesse.

Si terranno in considerazione unicamente le esperienze maturate in raccordo con istituzioni scolastiche e formative, ovvero su incarico di enti pubblici nell'ambito dei servizi educativi e sociali.

Approccio metodologico, strategia e programmi

Deve essere data descrizione degli elementi caratterizzanti i progetti educativi attuati. In particolare qualora l'attività proposta sia orientata secondo uno specifico approccio metodologico lo stesso va esplicitamente descritto con indicazione delle relative strategie e programmi.

Quadro delle risorse umane

Fermo restando quanto specificamente detto al paragrafo n. 8 con riferimento alla definizione del quadro delle risorse umane, deve essere dichiarato l'organigramma della struttura da cui si evincano:

- ruolo e formazione specifica del responsabile/ coordinatore;
- unità e formazione del personale che opererà direttamente nei contesti scolastici/formativi;
- figure specialistiche utilizzate in modo non occasionale a supporto degli interventi seguiti e finalizzate alla gestione delle situazioni operative e/o della formazione del personale. Lo staff tecnico scientifico deve comunque possedere esperienza biennale.

In ogni caso gli operatori chiamati ad operare direttamente con gli studenti devono garantire i seguenti requisiti minimi:

- a) sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore pertinente al servizio affidato, o un diploma di educatore professionale, o di operatore socio-educativo, o di assistente sociale, o laurea nelle aree dell'educazione, psicologica e pedagogica, o specializzazione polivalente per l'insegnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 (Norme in materia di scuole aventi particolari finalità), o titoli equipollenti;
- b) non abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o con decreto

penale di condanna, per delitti contro la moralità pubblica, il buon costume, contro l'assistenza familiare, contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e di violenza sessuale.

8. Ulteriori precisazioni

Fermo restando quanto detto con riferimento ai singoli ambiti di accreditamento, si forniscono le seguenti specificazioni:

- Esperienza: l'indicatore tende a misurare la capacità effettiva del soggetto di garantire prestazioni adeguate nella gestione di interventi e servizi, ciò sulla base di una valutazione di esperienze pregresse. Si desume da ciò che si tratta di indicatore qualitativo riguardante la natura, oltre che la durata, dell'esperienza maturata.

In termini concreti l'esperienza non può riguardare qualsiasi intervento, ancorché coerente con l'ambito di accreditamento, ma unicamente gli interventi che abbiano subito un processo di analisi e riscontro positivo da parte di enti pubblici operanti nell'ambito dei servizi educativi e sociali.

La dimostrazione dell'esperienza pregressa si ottiene attraverso la produzione di qualsiasi documento che dia prova di aver operato in favore di istituzioni scolastiche, formative ovvero di enti pubblici operanti nell'ambito dei servizi educati e sociali, per la realizzazione di interventi e servizi rientranti nelle tipologie ammesse per l'ambito di accreditamento. La documentazione non può essere sostituita da dichiarazioni rese dal legale rappresentante. La documentazione è integrata dal richiedente attraverso una relazione che espliciti, laddove necessario, strategie di intervento, approccio metodologico e programmi di intervento o servizio. In tale contesto devono trovare evidenza (documentale e descrittiva) anche i rapporti strutturati e continuativi con gli attori dei sistemi che operano nella rete territoriale dei servizi per studenti, ovvero di soggetti con BES.

- Quadro delle risorse umane: in termini più generali l'indicatore vale a descrivere, sinteticamente, il profilo organizzativo assunto dal soggetto richiedente con riferimento ai principali processi attivati. Tra essi assumono particolare rilevanza il processo di direzione-coordinamento, il processo di analisi e valutazione degli interventi nonché il processo di erogazione degli stessi.

Sulla base dei processi individuati si fornirà un quadro complessivo delle risorse umane impiegate nonché delle relative professionalità. In termini pratici dovrà

emergere un insieme di competenze professionali, disponibili in via continuativa (ciò comunque non presuppone un contratto di lavoro subordinato) tale da garantire il presidio dei processi in forma adeguata.

Le risorse umane sono descritte:

- in relazione ai singoli processi attivati;
- in termini di competenza professionale (livello d'istruzione ed esperienza lavorativa);
- in termini di capacità di aggiornamento professionale;
- in termini di tipologia del rapporto di lavoro-collaborazione instaurato.

9. Impegni richiesti

I soggetti richiedenti l'accreditamento in sede di domanda devono assumere gli impegni di seguito elencati:

- a) rispettare la disciplina normativa e contrattuale nazionale e provinciale di riferimento in materia previdenziale e di lavoro;
- b) accettare in ogni momento il controllo della Provincia, anche sotto forma di verifica ispettiva, in ordine alla sussistenza e permanenza dei requisiti di accreditamento.

10. Documentazione da allegare alla domanda di accreditamento

- Atto costitutivo e statuto (laddove presenti devono essere consegnati, in copia, entrambi);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente l'assenza dello scopo di lucro;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente l'applicazione della normativa nazionale e provinciale di riferimento in materia di previdenza e di lavoro;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che escluda lo stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata e di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui il soggetto richiedente risiede, o il procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante l'affidabilità degli amministratori e del legale rappresentante;

- Documentazione attestante l'esperienza almeno biennale;
- Dichiarazione d'impegno ad applicare la disciplina normativa e contrattuale nazionale e provinciale di riferimento in materia previdenziale e di lavoro;
- Dichiarazione d'impegno ad accettare, in ogni momento, il controllo della Provincia, anche in forma ispettiva, in ordine alla sussistenza e permanenza dei requisiti di accreditamento;
- Quadro delle risorse umane;
- Documentazione concernente le relazioni con gli attori dei sistemi che operano nella rete territoriale dei servizi per studenti, ovvero di soggetti, con BES.

11. Modalità di presentazione della domanda

Le domande di accreditamento devono essere effettuate mediante l'utilizzo della modulistica predisposta a cura della Struttura competente e resa disponibile sia in formato cartaceo presso la sede della struttura stessa, sia in formato elettronico sul portale della scuola in Trentino www.vivoscuola.it nonché sul portale della Provincia, sezione modulistica www.modulistica.provincia.tn.it

La domanda di accreditamento va presentata nel rispetto delle modalità previste dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, art. 8, ovvero, in base alle vigenti disposizioni, con una delle seguenti modalità:

- a) consegna alla Struttura competente, che rilascia ricevuta attestante la data di consegna;
- b) consegna agli sportelli decentrati di assistenza e di informazione della Provincia Autonoma di Trento, che rilasciano ricevuta attestante la data di consegna;
- c) spedizione a mezzo servizio postale; in tal caso, relativamente al rispetto del termine di presentazione, fa fede la data di spedizione del plico raccomandato;

Tali domande sono presentate perentoriamente entro il 31 maggio di ogni anno alla Struttura competente, mediante consegna diretta, ovvero mediante spedizione postale, in tale ultimo caso farà fede la data di spedizione come risultante dal timbro apposto sulla busta dall'ufficio postale.

Valgono le stesse modalità di presentazione anche allo scadere del quinquennio di accreditamento.

Successivamente al ricevimento della domanda di accreditamento, la struttura competente dà notizia dell'avvio di procedimento a mezzo di comunicazione

personale al soggetto richiedente. In tale comunicazione sono precisati i seguenti aspetti:

- amministrazione procedente;
- oggetto del procedimento;
- struttura e persona responsabile del procedimento;
- termini per la conclusione del procedimento.

L'istruttoria delle domande, che segue i principi stabiliti dalla L.P. 30 novembre 1992, n. 23 (Normativa provinciale sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti) e del relativo regolamento di attuazione, si articola nelle seguenti fasi:

- 1) Verifica della documentazione: è verificata la presenza di tutta la documentazione prevista
- 2) Valutazione formale della documentazione: è analizzata la conformità della domanda e della documentazione allegata, sotto il profilo giuridico e formale
- 3) Valutazione di merito: è accertata la conformità della domanda e relativa documentazione ai requisiti sostanziali su cui si fonda il sistema di accreditamento.

Nel caso in cui in sede di istruttoria emergano necessità di chiarimento o integrazione, la struttura competente invia comunicazione scritta al soggetto richiedente con la quale è esplicitato l'oggetto del chiarimento o integrazione necessari. Dalla data di invio della comunicazione e fino al ricevimento di quanto richiesto il termine del procedimento rimane sospeso. Qualora la regolarizzazione (chiarimento o integrazione) non avvenga entro il termine assegnato con la comunicazione, previa diffida ed assegnazione di un ulteriore termine, il procedimento è definito sulla base di quanto in atti.

La conclusione del procedimento avviene con provvedimento del Dirigente della struttura competente, che accoglie o respinge la domanda di accreditamento. Il termine massimo di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni decorrente dal termine ultimo per la presentazione delle domande di accreditamento.

12. Conservazione dell'accREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO ha durata quinquennale, ma per la conservazione di tale "status" è necessario che il legale rappresentante di ciascun soggetto dichiari in forma sostitutiva di atto notorio e con cadenza annuale la permanenza dei requisiti. Tale dichiarazione assume la forma di atto notorio.

13. Controlli

La verifica circa la permanenza delle condizioni e requisiti di accreditamento può essere realizzata in ogni momento da parte della struttura competente.

Nel caso in cui sia riscontrato che il soggetto accreditato non sia più in possesso di uno o più dei requisiti previsti o risulti il mancato rispetto degli impegni assunti, la struttura competente comunica al soggetto stesso gli esiti del riscontro assegnando contestualmente un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Trascorso senza riscontro il termine assegnato ovvero in caso di valutazione negativa delle osservazioni presentate in forma di controdeduzione, la struttura competente dispone la revoca dell'accREDITAMENTO, ovvero la sospensione dell'accREDITAMENTO stesso laddove le difformità riscontrate siano sanabili. Nel caso di sospensione dell'accREDITAMENTO la stessa opera fino al momento in cui il soggetto non provveda alla regolarizzazione.

Costituisce, in ogni caso, motivo di revoca dell'accREDITAMENTO il mancato rispetto dei seguenti requisiti:

- la mancanza nello statuto o atto costitutivo della previsione dello svolgimento di interventi per i quali è stato ottenuto l'accREDITAMENTO
- la mancanza del requisito di affidabilità del soggetto accreditato
- la mancanza del requisito di affidabilità degli amministratori e del legale rappresentante

La struttura competente provvede alle verifiche in ogni caso in cui lo ritenga necessario, ovvero a campione tra tutti i soggetti accreditati.

14. Registro dei soggetti accreditati

La struttura competente provvede ad istituire un registro nel quale sono iscritti tutti i soggetti che abbiano ottenuto l'accREDITAMENTO. Il registro è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti di accREDITAMENTO.

Ai fini dell'affidamento dei servizi e interventi a favore degli studenti con BES, in applicazione delle previsioni recate dall'art. 15 del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124 Leg (Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali), si farà riferimento ai soggetti accreditati iscritti nel registro, tenendo conto delle sezioni ivi previste.

La tenuta e l'aggiornamento del registro sono affidate alla Struttura competente, che vi provvede organicamente e con la dovuta tempestività. Nell'eseguire tali adempimenti e con riferimento a ciascuna iscrizione dovranno essere specificati:

- identificativo del soggetto accreditato;
- sezione di iscrizione;
- estremi del provvedimento con il quale è stato concesso l'accreditamento;
- durata dell'accreditamento;
- dichiarazione annuale circa la permanenza dei requisiti di accreditamento;
- situazioni o evenienze particolari (sospensione, revoca o variazione nell'assetto strutturale e organizzativo del soggetto accreditato).

15. Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie previste dall'art. 19, comma 2 del D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124 Leg. si applicano a partire dall'istituzione del registro dei soggetti accreditati che dovrà avvenire in via perentoria entro 30 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento. Ai fini dell'iscrizione provvisoria nel registro, l'inciso contenuto nell'art. 19, comma 2 del regolamento "i soggetti che alla data di entrata in vigore di questo regolamento svolgono i servizi di cui all'articolo 74, comma 2, lettere a), c) e d)" deve essere inteso come riferito ai servizi prestati nel corso dell'anno scolastico-formativo 2007-2008.